



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 28/05/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 24/07/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 04/09/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.919,83 per "*commissioni istruttorie, di attivazione, di gestione e di intermediazione*" non maturate, al netto dell'abbuono di € 573,80 riconosciuto in sede di estinzione. Chiede altresì gli interessi legali e la refusione delle spese difensive.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver rimborsato, in sede di anticipata estinzione, l'importo di € 573,80 a titolo di "*ratei non maturati*";
- che la c.d. sentenza *Lexitor* non può essere invocata ai fini della risoluzione della odierna controversia, in quanto gli effetti giuridici del contratto sono definitivamente venuti meno in ragione dell'estinzione anticipata del finanziamento e che le pronunce della Corte di Giustizia non possono dispiegare i loro effetti su rapporti ormai "esauriti" e sorti in epoca precedente alla decisione stessa; inoltre, rileva come l'art. 16 della Direttiva dispieghi efficacia tra Stato membro e singolo e non anche in via diretta nei rapporti tra privati;
- di aver tenuto, all'epoca dell'anticipata estinzione, un comportamento conforme alle Istruzioni di Vigilanza;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività dell'agente in attività finanziaria prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); evidenzia inoltre una ripartizione, espressamente rappresentata nella documentazione contrattuale e precontrattuale accettata e sottoscritta a suo tempo dal cliente, tra una quota non ripetibile (€ 1.526,40, pari al 60% dell'importo totale) e una quota ripetibile (€ 1.017,60, pari al 40% dell'importo totale); precisa che quest'ultima è stata oggetto di rimborso, per la parte non maturata, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento, anch'esso a suo tempo consegnato e approvato dal cliente; richiama inoltre le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura);
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo (€ 122,83), in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali); in particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

In sede di repliche, il ricorrente ribadisce integralmente le proprie argomentazioni e insiste nelle pretese formulate con il ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).



Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*.

Venendo al merito del ricorso, deve intanto rilevarsi come, per il rimborso delle *“commissioni di gestione”* (lett. C) e della quota ripetibile dei *“costi di intermediazione”* (lett. F), il contratto faccia espresso rinvio al piano di ammortamento, *“parte integrante del presente contratto”*.

Con riferimento, poi, alle commissioni di gestione e alla quota ripetibile dei costi di intermediazione, l’intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata indicazione della quota commissioni maturata per ciascuna rata e dell’importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.

Tanto premesso, si segnala la natura *up front* di spese di istruttoria e commissioni di attivazione, trattandosi di voci di costo riferite ad attività prodromiche alla conclusione del contratto. Natura *recurring* va invece ascritta alle commissioni di gestione, siccome voce di costo soggetta a maturazione periodica nel corso dello svolgersi del rapporto contrattuale.

Con riguardo, infine alle commissioni di intermediazione, il criterio contrattuale di rimborso può essere riferito alla quota ripetibile (pari al 40%), mentre il criterio della curva degli



interessi si addice alla quota non ripetibile (60%); ciò, essendo orientamento condiviso dai Collegi territoriali dell'Arbitro che, nel caso in cui il contratto distingua, in una stessa commissione, una componente *upfront* e una *recurring*, disciplinando il criterio di rimborso della componente *recurring*, per la retrocessione di quest'ultima si faccia appunto applicazione del criterio contrattuale, mentre per il rimborso della quota *upfront* si applica il criterio della curva degli interessi.

Ritiene, così, il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	5,40%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	59,17%
in proporzione alla quota	37,69%

n/€	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	spese di istruttoria ( <i>up front</i> )	€ 350,00	€ 207,08	€ 131,92			€ 131,92
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione ( <i>up front</i> )	€ 1.113,00	€ 658,53	€ 419,52			€ 419,52
<input type="radio"/>	commissioni di gestione ( <i>recurring</i> )	€ 207,60	€ 122,83	€ 78,25	€ 122,83	€ 122,83	€ 0,00
<input type="radio"/>	c. intermediazione (60%) ( <i>up front</i> )	€ 1.526,40	€ 903,12	€ 575,34			€ 575,34
<input type="radio"/>	c. intermediazione (40%) ( <i>recurring</i> )	€ 1.017,60	€ 602,08	€ 383,56	€ 417,35	€ 417,35	€ 0,00
<input type="radio"/>	"ulteriori rimborsi" cont. est.					€ 33,62	-€ 33,62

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.093,16
interessi legali	si ▼

Non è infine accoglibile la domanda volta al rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.093,16, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI